

R.G.701-2025

Sentenza 753/2025
Repertorio 798/2025
Concordato 4/2025
minore



Tribunale di Roma

Sezione XIV -

Il Giudice delegato dott. Fabio Miccio,

letto l'art. 80 comma 1 del CCII,

ha emesso la seguente

SENTENZA

Sul ricorso per omologazione della procedura di concordato minore presentato dall'avv. Giancarlo Leineri, assistito dall'avv. Romeo, e con l'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Roma nella persona del gestore avv. Santone

Il procedimento di concordato minore veniva aperto con decreto del 25.6.2025 di seguito riportato:

1. Le cause del sovraindebitamento

Le cause del sovraindebitamento sono descritte nel ricorso e nella relazione dell'OCC distinguendole in cause afferenti alla sfera professionale ed in cause afferenti alla sfera privata, precisando tuttavia che non è possibile ricondurre l'esposizione debitoria dell'istante "né ad un evento particolare né ad un momento specifico, ma ad uno scenario generale che, purtroppo, caratterizza la libera professione (ed in specie, certe libere professioni), soprattutto in Italia".

In ordine alle cause attinenti all'attività professionale si deduce quanto segue.

"E' rinvenibile nella biografia dell'Avv. Leineri una impronta generale che connota la professione dell'Avvocato (soprattutto se fuori sede) che sfortunatamente non riesce a consolidare un pacchetto-clienti autonomo e si confronta con collaborazioni rispetto alle quali, però, gli onorari previsti non premiano adeguatamente il merito".

In ordine alle cause attinenti alla sfera privata si deduce quanto segue.

"Il tutto all'interno dell'ovvio desiderio di creare una famiglia e, per tale via, affrontare un crescendo di spese necessarie, tanto più, ove, in un particolare momento storico, la compagna sfortunatamente non poteva generare reddito. Per provvedere al proprio sostentamento, a quello della figlia ed avviare l'attività in proprio, l'avv. Leineri si è visto costretto a chiedere ad Intesa San Paolo un'integrazione di un finanziamento già in essere (il cui residuo era pari ad Euro 8.000,00) aumentandolo fino all'importo totale di Euro € 23.000,00. Nel 2017, ancora una volta l'evoluzione della vita familiare ha comportato un mutamento in senso peggiorativo. Difatti, l'ex compagna e la figlia [REDACTED] si sono trasferite a [REDACTED]. [REDACTED] La distanza tra l'abitazione della figlia ed i luoghi di interesse ed attività lavorativa dell'avv. Leineri (quartieri Monteverde, Prati) ha inciso fortemente sui costi di sostentamento (basti, a titolo esemplificativo, pensare ai tempi impiegati negli spostamenti da un quartiere all'altro di Roma negli orari di entrata ed uscita dalla scuola per prendere e/o accompagnare la bambina ed al tempo sottratto all'attività di libero professionista) costringendo l'istante a ricorrere nuovamente ad un finanziamento, questa volta concesso da Compass S.p.A., per Euro 6.000,00. Nello stesso anno, l'avv.



Leineri, messo alle strette, si è visto costretto a chiedere un prestito ad un amico per l'importo di Euro 8.000,00 di spese.”

Nella relazione dell'OCC si legge ulteriormente quanto segue: “Sul punto, è opportuno evidenziare che dal modello unico del 2019 emerge che l'avv. Leineri aveva un reddito imponibile di Euro 27.118,00. Negli anni a seguire, sino al 2021, l'avv. Leineri pur avendo entrate minime ed assai altalenanti (mod. unico 2020: redditi imponibili Euro 19.577,00; mod. unico 2021: redditi imponibili € 26.407,00) – anche in considerazione della pandemia da Covid 19 – si è visto costretto a corrispondere circa Euro 1.000,00/mese per canoni di locazione, oltre utenze, ed a sostenere il 50% dei costi di sostentamento della figlia [REDACTED]. Il 18.03.2022, al fine di avere una migliore gestione della propria posizione debitoria ed estinguere i pregressi finanziamenti, l'istante ha deciso di ricorrere al consolidamento del debito con Intesa San Paolo contraendo un nuovo prestito per l'importo totale di Euro 41.786,61, di cui Euro 30.870,00 di sorte ed il residuo per spese e interessi, da restituirsi in 9 anni con rate mensili da Euro 382,71 (doc. 7). La finalità perseguita era quella di estinguere anticipatamente il prestito con Compass. Tuttavia, per effetto del consolidamento, l'istante ha dovuto accettare un TAEG al 7% con una verosimile violazione del merito creditizio da parte dell'istituto di credito. Con tale liquidità, il professionista, oltre a provvedere al proprio sostentamento ed al rimborso del finanziamento di Intesa San Paolo, ha cercato di fare in parte fronte ai debiti di natura fiscale accumulatisi nel tempo, come si dirà. Il 6 aprile 2023 l'istante ha, difatti, presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d. “rottamazione-quater”) dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, prot. n. W-2023040604675011 (doc. 9) per i carichi relativi all'ambito provinciale di Roma con un debito da pagare per la definizione di Euro 14.046,054”.

2. Il piano concordatario

Il piano concordatario prende le mosse dalla constatazione dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva pari ad euro 169.025,95, di cui euro 142.517,95 a titolo di debiti assistiti da privilegio (trattasi di contributi cassa forense, IVA ed IRPEF) ed euro 26.508,00 in chirografo.

L'attivo che viene messo a disposizione dei creditori nei sette anni di previsione del piano è complessivamente pari ad euro 39.000,00 e risulta composto dalle seguenti voci:

- crediti già maturati per le difese di ufficio pari ad € 4.000,00 (doc. 20);
- compensi che matureranno presso l'Università - a partire da marzo 2025- per i successivi 5 mesi fino alla scadenza del contratto a termine, prevista a luglio 2025, pari ad € 1.491,00 netti mensili che moltiplicato per 5 mensilità ammonta ad € 7.455,00. A seguito di chiarimenti richiesti con provvedimento del 30.04.3035, il ricorrente ha precisato che nell'ipotesi di rinnovo dei contratti di collaborazione universitari i redditi da essi tratti verranno attribuiti ai creditori, nei limiti dei primi tre anni di durata della procedura;
- entrate rivenienti dall'attività lavorativa di avvocato penalista (sia in ambito stragiudiziale che giudiziale) dell'avv. Leineri nei prossimi sette anni, che si stimano all'incirca in € 1.800,00 mensili (cui devono essere detratte le spese personali e professionali quantificate in € 1.500,00 mensili), pari ad euro 26.400,00;
- per i soli primi tre anni di durata della procedura, tutte le eventuali entrate nette rivenienti dall'attività professionale di lavoratore autonomo eccedenti l'importo medio di € 1.800,00 mensili saranno messe a disposizione dei creditori nel rispetto della par condicio creditorum rispettando i riparti previsti dal piano.

In particolare, si deduce che l'attivo di euro 39.000,00 sia composto da un valore di liquidazione pari ad euro 12.900,00 (pari a quanto potrebbe trarsi dalla liquidazione giudiziale) e da un valore eccedente



(che potrà essere distribuito in base alla regola della “relative priority rule”) consistente negli utili (guadagni) tratti dall’attività professionale dall’apertura della procedura per i sette anni successivi, stimati in € 26.400.00.

La proposta è quindi avanzata sul presupposto della applicabilità della regola della c.d. relative priority rule, con riferimento all’eccedenza rispetto al valore di liquidazione, di cui all’art. 84 comma 6, anche al concordato minore.

3. La proposta ai creditori

La proposta ai creditori – a seguito della riformulazione effettuata sulla base delle indicazioni contenute nel provvedimento del 14.05.2025, giusta variazione di cui alla nota depositata il 4.06.2025 - può essere così riassunta:

1) Il pagamento integrale delle spese di procedura pari ad euro 8.588,25 (di cui euro 4.782,00 a titolo di compenso gestore della crisi ed euro 3.806,25 a titolo di compenso advisor 75%), del compenso advisor 25% pari ad euro 1.268,00 e del debito previdenziale vantato dalla Cassa Nazionale di Previdenza forense nei limiti dell’importo di 3.043,00 € [così esaurendo il valore di liquidazione pari ad euro 12.900,00, da attribuirsi secondo la regola dell’absolute priority rule];

2) rispetto alle ulteriori esposizioni debitorie munite di privilegio – rispettivamente ex artt. 2754 e 2752, commi 1 e2 – si prevede:

- lo stralcio dell’esposizione debitoria verso la Cassa Nazionale di Previdenza Forense al 18 % [e, per l’effetto, il pagamento della somma di euro 8.777,72, in luogo della somma originariamente dovuta pari a euro 48.765,13];

- lo stralcio dell’esposizione debitoria verso l’Agenzia delle entrate a titolo di IRPEF al 17 % [e, per l’effetto, il pagamento della somma di euro 3.117,57, in luogo della somma originariamente dovuta pari a euro 18.338,67];

- lo stralcio dell’esposizione debitoria verso l’Agenzia delle entrate a titolo di IVA al 16 % [e, per l’effetto, il pagamento della somma di euro 8.999,44, in luogo della somma originariamente dovuta pari a euro 56.246,50];

- lo stralcio dell’esposizione debitoria verso Roma Capitale a titolo di “addizionale comunale IRPEF” al 15 % [e, per l’effetto, il pagamento della somma di euro 222,72, in luogo della somma originariamente dovuta pari a euro 1.484,82];

- lo stralcio dell’esposizione debitoria verso Roma Capitale a titolo di “violazioni al cds” al 15 % [e, per l’effetto, il pagamento della somma di euro 1.399,52, in luogo della somma originariamente dovuta pari a euro 9.330,16];

- lo stralcio dell’esposizione debitoria verso Prefettura di Terni a titolo di “violazioni al cds” al 15 % [e, per l’effetto, il pagamento della somma di euro 70,89, in luogo della somma originariamente dovuta pari a euro 3.812,13];

- lo stralcio dell’esposizione debitoria verso Comune di Modena a titolo di “violazioni al cds” al 15 % [e, per l’effetto, il pagamento della somma di euro 34,86, in luogo della somma originariamente dovuta pari a euro 232,42];

- lo stralcio dell’esposizione debitoria verso Regione Lazio a titolo di “tassa automobilistica” al 15 % [e, per l’effetto, il pagamento della somma di euro 901,76, in luogo della somma originariamente dovuta pari a euro 3.642,00];

3) rispetto alle esposizioni debitorie in chirografo, si prevede lo stralcio delle stesse al 13,7 %.



Si prevede un orizzonte di pagamenti rateizzati di n. 88 mesi ed un piano rateale con rata mensile di euro 300,00: ciò che dovrebbe consentire il pagamento delle spese di procedura, del compenso advisor 25% e del debito previdenziale vantato dalla Cassa Nazionale di Previdenza forense nei limiti dell'importo di 3.043,00 € entro il 30.08.2025, l'estinzione delle ulteriori esposizioni debitorie munite di privilegio entro il 31.12.2031 e il ripianamento delle esposizioni debitorie in chirografo entro il 31.12.2032.

Il piano dei pagamenti ai singoli creditori è quello riportato a pagina 3 della memoria integrativa a firma avv. Antonino Romeo depositata il 4.06.2025.

4. Le valutazioni del Tribunale

All'esito delle varie interlocuzioni avute dal giudicante con il ricorrente e delle modifiche ed integrazioni apportate (che hanno condotto anche alla riformulazione delle classi) sussistono i presupposti per l'apertura della procedura.

La proposta è, come detto, stata avanzata sul presupposto della applicabilità della regola della c.d. relative priority rule, con riferimento all'eccedenza rispetto al valore di liquidazione, di cui all'art. 84 comma 6, anche al concordato minore.

Non esiste, difatti, una norma analoga nelle disposizioni che regolano il concordato minore; si tratta di una questione cruciale nella fattispecie in esame, in quanto:

- se si ritiene applicabile la sola regola generale della c.d. absolute priority rule, ossia del rispetto rigido dell'ordine delle cause di prelazione, i redditi futuri prodotti dal ricorrente dovrebbero ricadere anch'essi, ed essere quindi distribuiti, secondo l'ordine delle cause di prelazione (cfr. in tema Cass. 22474/2024) e la proposta sarebbe quindi inammissibile;

- se al contrario si ritiene applicabile, per l'eccedenza, la regola della c.d. relative priority rule, allora la proposta avanzata ai creditori (che permette una distribuzione degli utili/guadagni futuri in misura maggiore – ma non sino all'integrale soddisfacimento – ai creditori di rango superiore rispetto a quelli via via inferiori) può ritenersi ammissibile nel senso che può ritenersi lecito che i guadagni futuri attesi dal ricorrente dalla continuazione dell'attività professionale possano essere distribuiti tra i creditori soddisfacendo in misura decrescente (ma non integrale) i creditori privilegiati sino ai chirografari.

In tema, dall'analisi delle norme non può che farsi discendere l'applicabilità anche al concordato minore in continuità la regola della c.d. relative priority rule di cui all'art. 84 co. 6 poiché:

1) ai sensi del disposto dell'art. 74 co. 4 per quanto non previsto al concordato minore “si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo, in quanto compatibili”; nulla impedisce di ritenere compatibile la disciplina della relative priority rule nel senso di far emergere, anche nel concordato minore, la distinzione tra valore di liquidazione (ossia quanto verrebbe tratto in sede di liquidazione controllata) ed eccedenza (il plusvalore che si genera solo in sede di concordato minore);

2) l'articolo 78, comma 2 bis, nel fare riferimento (con finalità, peraltro, tutt'altro che chiare) all'articolo 112 comma 2 richiama, attraverso quest'ultima disposizione, anche la distinzione tra relative ed absolute priority rule.

Nel caso di specie vi è una ulteriore particolarità, e cioè che non si tratta di concordato minore in continuità aziendale ma professionale, ma tale circostanza non viene ritenuta impeditiva ad applicare la regola della relative priority rule in ragione della non incompatibilità della disciplina del concordato maggiore di cui all'art. 84 co. 6 anche con tale specifica fattispecie di continuità (professionale e non aziendale): sia il professionista che l'impresa sono, difatti, soggetti assimilabili nella misura in cui sono



produttivi di valori reddituali (rispettivamente redditi di lavoro autonomo e di impresa) e ciò rende compatibile ed applicabile la norma citata anche al caso del professionista.

Il ricorrente ha chiesto anche le misure protettive ex art. 78 comma 2 lett. d) del CCII e si provvede in conformità. Non si procede alla nomina del commissario giudiziale – possibile nel caso in cui venga disposta la sospensione generale delle azioni esecutive e cautelari e ne emerga la necessità al fine di tutelare gli interessi delle parti ai sensi dell'art. 78 comma 2-bis lett. a - atteso che la modestia dei valori coinvolti e la semplicità della proposta e del piano, in uno con l'esigenza anche di contenere i costi della procedura, non ne rendono indispensabile la presenza.

All'esito della votazione l'OCC riferiva:

- 1) Che davano riscontro (ed esprimevano il proprio voto) esclusivamente l'Ufficio Provinciale dell'Agenzia delle Entrate Roma 1 (All. 1) e la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (All. 2);
- 2) Che Entrambi gli enti esprimevano voto negativo e precisavano il proprio credito in altra misura rispetto a quella indicata nella domanda di concordato. Più nello specifico, l'AdE deduceva che la complessiva debitoria dell'Avv. Leineri ammontava ad Euro 90.301,96 in luogo di Euro 76.069,99. La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense rivendicava invece un credito pari ad Euro 22.386,11 in luogo di Euro 22.237,05.

ADE osservava inoltre nella dichiarazione di voto che il debito erariale relativo all'addizionale comunale IRPEF di € 1.484,82 è stato allocato nella "CLASSE QUATTRO PRIORITY, articolo 2752 c.c., grado 28", con altri creditori, quali Roma Capitale, Prefettura di Terni, Comune di Modena e Regione Lazio, per violazioni al Codice della Strada, con una percentuale di soddisfazione al 15%; che le somme dovute per addizionali regionali e comunali IRPEF sono privilegiate, ex articoli 2752, comma 1, e 2778 grado 18 del codice civile; che il predetto credito in sede di proposta doveva essere allocato nella "CLASSE DUE PRIORITY, articolo 2752, comma , c.c., grado 18", con una percentuale di soddisfazione al 17% anziché al 15%.

Il giudice delegato rivolgeva all'OCC due quesiti, cui rispondere previa interlocuzione con il debitore:

- Se il maggior credito indicato da ADE (Euro 90.301,96 in luogo di Euro 76.069,99) fosse o meno fondato;
- Se tale maggior debito rendesse infattibile il programma di pagamenti del concordato.

L'OCC rispondeva ai quesiti deducendo che il debitore:

- a) ha preso atto del maggior credito rivendicato da AdE (inclusivo, tra l'altro, del credito per Addizionale Regionale Irpef pari ad euro 3.081,15 segnalato da ADE nelle osservazioni), nonché delle ulteriori considerazioni a proposito del grado di privilegio poziore collegato all'Addizionale Comunale IRPEF;
- b) ha preso atto del maggior credito rivendicato da Cassa Forense per Euro 149,06 e, per l'effetto, ha rimodulato il piano e la proposta concordatari sulla scorta di questi diversi numeri.

Nel dettaglio, la modifica – depositata dal legale del ricorrente - è la seguente:

i - è stato inserito nella proposta e nel piano di concordato il maggior credito di ADE il cui importo complessivo è di euro 90.301,96 e continua ad essere soddisfatto con la medesima percentuale già prevista, pari al 17%;

iii - è stato inserito il credito di ADE per addizionale regionale Irpef pari ad euro 3.081,15;

iv - è stato modificato il grado di privilegio dell'addizionale comunale Irpef (priv.18 mob. art. 2752 c.c.) ora inserita nella "CLASSE DUE PRIORITY -2752 COMMA 1 C.C."



v - è stata inserita anche la differenza comunicata dalla Cassa Forense, pari ad euro 149,06;

vi - è stato previsto l'apporto di finanza esterna da parte della sig.ra Simona Leineri per un importo pari ad euro 2.465,90 che aumenta l'attivo destinato al piano ed è destinato a copertura del maggior credito dell'ADE e della Cassa Forense e la riqualificazione dei privilegi, che verrà erogata con unico versamento a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dell'avv. Giancarlo Leineri entro i 5 giorni successivi al passaggio in giudicato del provvedimento di omologa del richiamato concordato; il versamento sarà eseguito a titolo gratuito con espressa rinuncia del terzo alla restituzione della predetta somma di euro 2.465,90 e/o all'azione di regresso nei confronti dell'avv. Giancarlo Leineri il quale, pertanto, potrà disporre di detta somma senza alcun obbligo di restituzione in favore del predetto terzo (si allega alla presente la lettera di impegno da parte del terzo);

vii - il totale della posizione debitoria aggiornata è di euro 189.561,08 di cui:

TOTALE SPESE DI PROCEDURA 9.857,00 €

TOTALE PRIVILEGIATI MOB. 153.196,08 €

TOTALE CHIROGRAFARI 26.508,00 €

viii - l'attivo destinato alla Procedura è aumentato con l'apporto del terzo ed ammonta ad euro 41.765,90; il piano dei pagamenti resta immutato tranne la prima rata, slittata dal 30.8.2025 al 30.9.2025 non essendovi stata l'omologazione.

Conclude chiedendo l'omologa ex art. dell'art. 80, comma 3, CCI a mente del quale: *“Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata”*.

Così riassunta la vicenda, occorre preliminarmente affrontare il tema, in rito, della modificabilità della proposta una volta che si sia chiusa la votazione.

Sulla scorta di Cass. 22988/2022 può affermarsi che una volta espresso il voto la proposta non può essere modificata (né, a maggior ragione, può essere avanzata una proposta nuova) salvo il caso di quegli aggiustamenti che appaiano, nel caso concreto, non solo non peggiorativi per alcuno dei creditori destinatari della proposta (siano essi consenzienti o dissenzienti) ma anche, complessivamente valutati, di mero dettaglio e non incidenti sullo schema sottoposto ai creditori.

A tal fine può quindi più specificamente ritenersi:

- a) che le modifiche integrino una nuova proposta allorché: i) mutino la natura dell'accordo proposto ai creditori (o meglio, cambino la logica di superamento della situazione di crisi o di insolvenza nella quale versa la società), tanto da rendere necessario un nuovo controllo di ammissibilità da parte del tribunale e (ove possibile) una nuova votazione da parte dei creditori, i quali, alla luce delle modifiche introdotte, non possono più fare affidamento sull'assetto originario, per essere cambiate le caratteristiche fondamentali della proposta; ii) in aggiunta o in alternativa a quanto appena detto, laddove mutino elementi della proposta che vadano ad incidere sull'impianto "satisfattorio" del ceto creditorio, quali, almeno di regola ed inter alla: il numero e la composizione delle classi, la percentuale riconosciuta ai chirografari, la previsione di nuova finanza;



- b) che la modifica della proposta, peraltro, anche laddove non assurga a vera e propria nuova proposta, deve comunque riguardare, per essere rilevante (ossia per essere qualificabile come modifica) elementi della stessa tali da alterare significativamente la sostanziale coincidenza, propria di ogni stipulazione negoziale, tra proposta originaria e sua accettazione e da incidere sulla valutazione già effettuata dai creditori con il voto;
- c) che, infine, non costituisce modifica ogni mutamento di carattere oggettivamente trascurabile della proposta originaria che concretamente non pregiudichi la valutazione (quanto alla convenienza economica, ai suoi rischi, alla sua possibilità di successo) già effettuata dai creditori approvando (o non approvando) la proposta ed il piano ad essa relativo.

Analoghe considerazioni e principi possono svolgersi anche per la variazione del piano: nel caso di specie la variazione del piano successiva al voto consiste in un apporto di finanza esterna pari ad euro 2465,00, inizialmente non contemplato e resosi necessario per fronteggiare le maggiori passività emerse.

Ciò premesso, ritiene questo giudicante che le variazioni apportate dal ricorrente sia alla proposta che al piano abbiano il carattere della oggettiva sostanziale irrilevanza rispetto allo schema sottoposto ai creditori; in buona sostanza:

- la posizione debitoria complessiva è passata da euro 169.025,95 ad euro 189.561,08;
- un piccolo credito è stato più correttamente riclassificato spostandolo da una classe per la quale era previsto il pagamento al 15 % ad altra classe per la quale era previsto il pagamento al 17 %;
- per fare fronte a questa maggiore debitoria è stata prevista una piccola modifica anche del piano mediante l'apporto di finanza esterna per euro 2.465,90;

ma soprattutto:

- le percentuali promesse sono rimaste le stesse;
- i tempi di pagamento e l'ammontare delle rate non sono stati modificati;
- i valori in discussione sono talmente modesti (si tratta in sostanza di sostenere, rispetto all'iniziale previsione, un maggiore costo del concordato per euro 2465,00 del quale si è fatto carico un terzo, con impegno all'immediato pagamento a seguito dell'omologazione) che anche le modifiche apportate alle classi, con la già citata riclassificazione di un piccolo credito nella classe pagata al 17 %, sono tali da rimanere confinate nella sfera di quelle variazioni, utilizzando il linguaggio della citata Suprema Corte, *"..di carattere assolutamente insignificante... che, concretamente, (non) pregiudichi la valutazione (quanto alla convenienza economica, ai suoi rischi, alla sua possibilità di successo) già effettuata dai creditori"*.

Detto, quindi, che può procedersi all'esame del merito ai fini dell'omologazione del concordato nel caso di specie:

- Il ricorrente ha allegato che sussistono tutti i requisiti di accesso alla procedura (è un professionista; non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda; non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte; non ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori
- i creditori ammessi al voto sono a) Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense; b) Ufficio Provinciale dell'Agenzia delle Entrate Roma 1; c) Ufficio Provinciale dell'Agenzia delle Entrate Roma 2; d) Regione Lazio; e) Prefettura Terni; f) Roma Capitale; g) Comune di Modena; h) Fineco Bank; i) Banca Intesa,
- i creditori sono stati suddivisi in sette classi votanti (va ovviamente esclusa dal computo in quanto non votante la prima classe composta dai crediti prededucibili dell'OCC e dell'advisor legale nella misura del 75%);



- ai fini dell'omologazione occorre il raggiungimento: i) della maggioranza assoluta dei crediti ammessi al voto; ii) qualora uno dei creditori (come nella specie con riferimento ad ADE) da solo sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza di quelli ammessi al voto, occorre anche la c.d. maggioranza per teste; iii) la maggioranza delle classi;
 - solo due creditori (ADE e Cassa Forense) hanno votato negativamente; gli altri creditori non si sono espressi;
 - a norma dell'art. 79 co. 3 del CCII vige il principio del silenzio assenso;
 - riferisce l'OCC che alla luce di ciò, fatto 100 l'ammontare complessivo dei crediti ammessi al voto, pari ad Euro 162.280,05 e considerando come voto positivo il silenzio serbato da Regione Lazio, Prefettura Terni, Roma Capitale, Comune di Modena, Fineco Bank e Banca Intesa per complessivi Euro 37.444,93, la proposta di concordato ha ricevuto un riscontro positivo nella misura del 23,074%, la residua parte essendo rappresentata da AdE e Cassa Forense;
 - a norma dell'art. 80, comma 3, CCI *"Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata"*;
 - la proposta concordataria è oggettivamente più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, posto che, in quest'ultima opzione i) non interverrebbe la finanza esterna; ii) non vi sarebbero risorse derivanti dall'esercizio dell'attività professionale oltre i tre anni (e sino ad 88 mesi) che costituisce, per converso, l'orizzonte temporale nel quale si articolerebbe la prospettiva liquidatoria;
 - considerato che vi sono sette classi ammesse al voto; che le classi denominate n. 2 absolute e n. 4 e 5 priority sono da considerarsi, per il criterio del c.d. silenzio-assenso, favorevoli; che ai fini dell'omologazione, ed in ragione della maggiore convenienza del concordato rispetto alla liquidazione controllata, può considerarsi come adesiva anche la posizione di ADE, determinante sia ai fini del raggiungimento della maggioranza assoluta dei crediti ammessi al voto che della maggioranza delle classi (essendo inserita nelle classi n. 2 e n. 3 priority); che anche la maggioranza per teste è stata raggiunta;
- può procedersi alla omologazione.

p.q.m.

- omologa il concordato minore proposto da Giancarlo Leineri nato a Palermo il 24/07/1975 (C.F.: LNRGCR75L24G273L) e residente in Roma, in via Ferdinando Palasciano n. 27;
- dispone che ai sensi dell'art. 81 del CCII il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato e che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato minore;
- dispone che l'OCC, ogni sei mesi, riferisca al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione e che, terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;
- dispone, a cura dell'OCC, la pubblicazione della presente sentenza sul sito del Tribunale di Roma e la comunicazione a tutti i creditori.
- dichiara chiusa la procedura.

Roma, 22.9.25

Il Giudice delegato

